

Sportello Unico per Edilizia Privata Attività Produttive e Commercio

PGN. 110030

Vicenza, 14/08/2017

IL SINDACO

VISTA l'autorizzazione P.G. n. 12375/02 per l'installazione di attrezzature per la "Fiera dei Oto" in Campo Marzo rilasciata dal Direttore del Settore Edilizia Privata;

VISTO il regolamento Parco Divertimenti, approvato con delibera di Consiglio comunale n.25 PGN 33367 del 30.06.2004;

VISTA la delibera di Giunta n. 67 del 30/05/2017, PGN 71026;

VISTO il Regolamento C.O.S.A.P.;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. del 18.8.2000, n. 267;

VISTA la Legge 18.04.2017 n.48 in materia di sicurezza urbana,

DISPONE

- 1. Nel Parco Divertimenti di settembre 2017 l'esercizio degli spettacoli viaggianti in Campo Marzo dovrà avvenire conformemente all'autorizzazione per l'installazione di attrezzature per la "Fiera dei Oto" con l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui sotto:
 - a) **PERIODO**: l'apertura del Parco Divertimenti è fissata per venerdì 25.08.2017 e la chiusura è improrogabilmente fissata per giovedì 14.09.2017;
 - b) **IMPIANTO**: le operazioni di entrata e impianto, concordate con il preposto ufficio, sono consentite a partire dalle ore 8.00 di lunedì 21.08.2017 e devono terminare entro le ore 09.00 del 25.08.2017;
 - c) **SMONTAGGIO**: le operazioni di smontaggio sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 18.00, previo sopralluogo di un agente di Polizia Locale per il rilascio del formale nulla osta relativo all'area occupata, dal giorno 11.09.2017 e devono essere terminate entro le ore 18.00 del giorno 14.09.2017;
 - d) A nessuna attrazione è consentito di abbandonare il parco divertimenti prima di domenica 10.09.2017;
 - e) L'esercizio di ogni attrazione è obbligatorio con il seguente orario:
 - apertura feriale dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
 - apertura festiva dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00;
 - **apertura prefestiva** (venerdì e sabato) dalle ore 15.00 alle ore 01.00 del giorno successivo; Tutte le attrazioni del Parco Divertimenti nella serata di **giovedì 07.09.2017**, in occasione dell'annuale processione al Santuario di Monte Berico, **devono spegnere gli impianti sonori** alle ore 20.00;

- Nella giornata delle festività della Madonna, giovedì 08.09.2017, tutte le attrazioni devono essere aperte dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;
- f) E' vietata, anche nelle ore diurne, ogni forma di rumore che possa arrecare disturbo o molestia alle occupazioni e al riposo delle persone. E' consentito, in tono molto moderato dalle ore 16.00 alle ore 23.00, l'uso degli apparecchi sonori il cui impatto acustico deve rispettare la normativa vigente. L'utilizzo di impianti sonori (musica e voce al microfono) è tassativamente vietato dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e oltre le ore 23.00 (23.30 nelle sole giornate di venerdì e sabato). Ogni violazione alla presente disposizione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 27 del vigente regolamento del Parco divertimenti
- g) Sono consentite le operazioni di carico e scarico da mezzi per l'approvvigionamento delle attrazioni dalle ore 8.00 alle ore 10.00 delle giornate non festive. Tutti i mezzi che non rispetteranno il divieto saranno sanzionati.
- 2. Ai concessionari è vietato cambiare, senza preventiva autorizzazione del Comune, il genere di esercizio e le misure dello stesso, per il quale è stato concesso lo spazio pubblico.
- 3. All'interno del parco non sono ammessi mezzi in sosta, nemmeno temporanea.
- **4.** La cauzione sarà restituita dopo la chiusura del Parco e dopo la verifica e il conguaglio per eventuali danni.
- **5.** L'apertura del Parco Divertimenti e l'ingresso nel parco stesso per le operazioni d'impianto delle attrezzature devono essere effettuati entro i termini stabiliti; qualora l'occupazione non accadesse per qualsiasi motivo entro le ore 9.00 del 25 agosto 2017, il posto potrà essere assegnato ad altri richiedenti.
- **6.** I concessionari dovranno munirsi dei necessari permessi relativi alla sanità pubblica, alla Siae, ai contratti con le AIM. Vicenza e all'occupazione suolo pubblico.
- 7. I concessionari che violano le disposizioni contenute nella presente ordinanza o le altre disposizioni in materia sono passibili della sospensione della concessione per 24 ore e, nei casi più gravi, della revoca della concessione stessa e dell'esclusione dai successivi Parchi Divertimenti, oltre che di eventuali altre sanzioni previste dalla legge.
- 8. Non è consentito lasciare il parco prima della data autorizzata, se non preventivamente e formalmente autorizzati dall'amministrazione comunale. Ogni violazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 27 del vigente regolamento del Parco divertimenti.
- **9.** La non osservanza del punto 1, lettere e) e f), al secondo richiamo ufficiale del Direttore del Settore Sportello Unico per Edilizia Privata Attività Produttive e Commercio, comporta la sospensione della concessione per un minimo di tre giorni.
- 10. È vietata l'installazione di ogni piccola attrazione accessoria all'attrazione principale (pugnometri, carrelli forza muscolare, tori o simili forza muscolare, martelli forza muscolare, ecc...), preventivamente non autorizzata. La non osservanza di questa disposizione comporterà la sospensione dell'attività. E' vietata l'installazione di piccole pesche verticali.
- 11. Ogni operatore dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, € 1000 (mille) mediante assegno circolare bancario non trasferibile o polizza fideiussoria bancaria, per eventuali danni causati alle pavimentazioni, all'arredo e alle alberature, messe a disposizione per lo svolgimento del parco divertimento, la somma di € 1000.
- **12.** Ogni operatore dovrà versare per il ripristino del manto erboso le seguenti somme in base alla classificazione dell'attrazione e cioè: piccola € 160, media € 320 e grande € 500.
- 13. Ogni operatore dovrà versare gli importi dovuti per pulizia area e smaltimento rifiuti, proporzionalmente all'area occupata ed entro il mese di luglio. Ogni operatore dovrà versare gli

importi occupazione suolo pubblico come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 66, del 11 novembre 2006, aggiornato al 2017 in base ai coefficienti ISTAT, entro il mese di luglio, pena l'esclusione dalla graduatoria ed assegnazione dell'area ad altro richiedente.

- **14.** E' obbligatorio distribuire il carico delle giostre con idonee piastre di legno di cm. 40 x 40 al fine di non superare i 2,5 3 Kg./cmq.
- **15.** L'area occupata dovrà essere ripristinata nella situazione di "così come stava"; le attrazioni e gli spettacoli non dovranno essere in qualsiasi modo contrari all'ordine pubblico e al buon costume.
- **16.** Tutti gli operatori devono essere presenti a partire dalle ore 09.00 del giorno 24 agosto 2017, e a presenziare dalle ore 09.00 dei giorni 24 e 25 agosto 2017 in occasione del sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Dispone, altresì, il divieto di vendere bevande in bottiglie di vetro per gli operatori su aree pubbliche concessionari di Viale Dalmazia.

Le bevande, di che trattasi, dovranno pertanto essere somministrate in bicchieri di plastica.

MANDA

Copia della presente ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale
- A.I.M. Valore Città AMCPS srl
- A.I.M. Valore Ambiente Vicenza
- Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici
- Comando Provinciale Carabinieri
- Polizia di Stato
- operatori commerciali decennali
- Sindacati:

Snav - Cgil Assospettacoli - Confcommercio Confesercenti Anesv - Agis

Sniv - Cisl Uilcom – Uil

Svata

f.to Il Sindaco Achille Variati



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO